

COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

Prot. 3547

Campotosto, 07 SET, 2012

IL SINDACO

Premesso che in data 26.09.2011 è stata assunta l'Ordinanza Sindacale n. 16 la quale dispone che i proprietari, i titolari di diritti equipollenti, nonché gli amministratori di beni immobili (edifici, costruzioni, locali, terreni e spazi) pubblici e privati, siti nel territorio del comune e classificati agibili o parzialmente agibili, siano tenuti ad assicurare la pulizia da erbacce, detriti, immondizie, materiale putrescibile, macchinari obsoleti, carcasse di auto o qualsiasi altro tipo di rifiuto, di giardini e terreni;

RILEVATO

- che taluni terreni privati ricadenti nell'ambito dei centri abitati non risultano correttamente puliti nonostante le espresse diffide inviate dal Comune;
- che, di conseguenza, non tutti i potenziali destinatari dell'ordinanza hanno adempiuto all'obbligo in essa previsto e in precedenza riportato;

CONSIDERATO che non può essere ulteriormente consentita la violazione del contenuto della citata ordinanza sindacale n. 16 del 24.09.2012;

Tutto ciò premesso

DIFFIDA

I proprietari dei terreni incolti, ricadenti nell'ambito dei centri abitati di Campotosto, Poggio Cancelli, Mascioni e Ortolano a provvedere alla celere e puntuale pulizia dei siti in proprietà

RENDE NOTO

Che in caso di ulteriore inerzia, ferma restando l'applicazione della sanzioni stabilite nella ridetta ordinanza sindacale, l'Ente Comunale provvederà autonomamente alla pulizia dei siti privati, ponendo coattivamente a carico dei proprietari le spese sostenute per l'attività omessa.

COMUNICA

Che la pubblicazione del presente provvedimento equivale a notifica dello stesso agli interessati.

f.to Il Sindaco
Antonio Di Carlantonio

PUBBLICATA SUL
REGISTRO N° 313
DEL 07 SET, 2012

